

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA DI SANLURI
E IL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA DR. SSA CONCETTA COLLU
PER L'UTILIZZO DEI LOCALI DEL CENTRO PER LA SALUTE DI SERRAMANNA**

PREMESSO CHE:

- con deliberazione del D.G. n. 656 del 25.11.2008 è stato approvato il progetto Aziendale "Centri per la Salute", centri di riferimento territoriali per l'orientamento alla fruizione del sistema sanitario e per l'erogazione di prestazioni sanitarie a favore della popolazione del Medio Campidano. Tali Centri, finalizzati al potenziamento e all'ottimizzazione dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria, garantiscono la massima accessibilità degli utenti ai servizi e alle cure, attraverso l'integrazione delle varie professionalità e discipline sanitarie e sociosanitarie, MMG, PLS, MCA, specialisti ambulatoriali, operatori di distretto, del centro di salute mentale e dei consultori.
- con l'attivazione dei suddetti Centri, la Asl 6 di Sanluri intende in particolare rafforzare l'offerta di assistenza primaria e migliorare l'attività di orientamento e informazione degli utenti, valorizzando il ruolo professionale dei Medici di Assistenza Primaria, determinando l'abbandono del ruolo di marginalità e isolamento e favorendo la piena attuazione delle loro professionalità attraverso la possibilità di operare in strutture sanitarie polivalenti.
- la deliberazione della Asl 6 di Sanluri n. 340 del 30.04.2013 prevede la possibilità di concedere in uso gli ambulatori aziendali ai MMS e PLS che ne facciano richiesta, secondo le indicazioni riportate nel medesimo atto deliberativo;
- che la scarsa densità della popolazione afferente al Distretto di Sanluri comporta che lo stesso MMG o PLS, al fine di permettere un agevole accesso dell'utenza alle cure primarie, presti servizio presso ambulatori siti in diversi Comuni;
- si ritiene opportuno formalizzare un accordo che, ai sensi dei vigenti AA.CC.NN e AA.II.RR, agevoli l'esercizio dell'attività di assistenza primaria per i MMG e PLS operanti presso l'ambito territoriale 2.5;

TRA

L'Azienda Sanitaria di Sanluri, di seguito denominata **Azienda**, con sede legale in via Ungaretti n. 9 a Sanluri (C.F. 91009910927) nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante **Dr. Salvatore Piu**, nato a Muravera il 03/01/1950,

E

il **Medico Pediatra di Libera Scelta Dr.ssa Concetta Collu**, C.F. CLLCCT55L66D260A, nato a Decimoputzu il 26.07.1955 e residente in Cagliari, Via Contini n. 2, di seguito denominato **PLS**,



SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto

L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri accorda la concessione d'uso alla Dr.ssa Concetta Collu, Pediatra di Libera Scelta non associato, con incarico a tempo indeterminato e operante nell'ambito territoriale Samassi-Serramanna, dell'ambulatorio n. 1 ubicato al Piano Terra del "Centro per la Salute di Serramanna" (come da Allegato 1), sito in Viale Europa, Serramanna, per l'esercizio dell'attività di Pediatra di Libera Scelta a favore degli assistiti in carico nel Comune di Serramanna.

Tale accordo non costituisce contratto di affitto.

Articolo 2 - Esecuzione del servizio

Il PLS si impegna ad erogare la propria attività assistenziale all'interno della struttura della Centro per la Salute di Serramanna, garantendo l'apertura dell'ambulatorio medico agli assistiti secondo i seguenti giorni e orari minimi:

- Lunedì, dalle ore 09,30 alle ore 13,00;
- Martedì, dalle ore 11,30 alle ore 13,00 – dalle ore 15,30 alle ore 18,00;
- Mercoledì, dalle ore 09,30 alle ore 13,00;
- Giovedì, dalle ore 09,30 alle ore 13,00;
- Venerdì, dalle ore 15,30 alle ore 18,00.

Ogni eventuale variazione dell'orario stabilito dovrà essere tempestivamente comunicata al Direttore del Distretto di Sanluri.

Articolo 3 – Aspetti organizzativi

L'Azienda e il PLS si impegnano ad avviare la nascita e l'implementazione della collaborazione tra i vari servizi sanitari e sociosanitari in favore degli utenti del Centro per la Salute di Serramanna, col fine di favorire il mantenimento della salute ed il benessere psicofisico e sociale e l'impegno di incentivare l'attivazione di programmi partecipati di intervento, privilegiando la medicina di iniziativa ed il crescente coinvolgimento dei MMG e PLS. L'Azienda e il PLS si impegnano, inoltre, ad ampliare l'offerta sanitaria e a migliorare il sistema dei servizi alla comunità.

Articolo 4 – Locali ed attrezzature

L'Azienda si impegna a mettere a disposizione del PLS il locale di cui all'art. 1, comprensivo degli arredamenti in esso contenuti, del servizio di pulizia dei locali unitamente allo smaltimento dei rifiuti speciali, fermo restando la partecipazione alle spese secondo quanto stabilito nel successivo art. 5. Il PLS si obbliga a conservare e custodire il locale in disponibilità con la diligenza del buon padre di famiglia e a non servirsene che per l'uso sopra specificato.

Sono a totale carico del PLS le spese inerenti il proprio traffico telefonico di telefonia fissa, la dotazione delle apparecchiature hardware e l'acquisto e la gestione dei software per lo svolgimento dell'attività di cui al presente accordo.



Articolo 5 - Parte economica

Il costo a carico del PLS per dell'utilizzo dei locali così come sopra specificato, nonché dei canoni previsti per l'uso delle strutture e arredi di proprietà dell'Azienda, dal servizio di pulizie, dello smaltimento dei rifiuti speciali e delle utenze vengono quantificati in € 1,70 per carico di assistiti sotto i 500 pazienti e € 1,50 per carico di assistiti da 501 in poi;

Gli importi indicati sono suscettibili di adeguamento nella misura corrispondente all'eventuale variazione dei valori previsti dagli accordi collettivi nazionali ed integrativi regionali, verranno calcolati esclusivamente sul numero di assistiti in carico al PLS nel Comune di Serramanna e saranno oggetto di ricognizione all'inizio di ciascun anno e nel semestre successivo. Il pagamento delle spettanze sarà trattenuto dall'Azienda mensilmente.

Articolo 6 - Durata e risoluzione della convenzione

Il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione e scadrà alla data del 31.12.2014, con esclusione di tacito rinnovo. La presente convenzione potrà essere prorogata esclusivamente previa stipula di un nuovo accordo scritto tra le parti contraenti.

Alla scadenza del termine previsto, il rapporto convenzionale si intenderà automaticamente risolto ad ogni effetto e senza necessità di avviso alcuno.

Il presente accordo può essere revocato in ogni momento, anche su decisione unilaterale dell'Azienda, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

L'Azienda si riserva inoltre la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento lo ritenga opportuno, in caso di inadempienza che comportino grave pregiudizio all'attività assistenziale.

Articolo 7 – Sistema dei controlli

Le parti si impegnano ad effettuare le opportune verifiche sulla corretta esecuzione dei contenuti della presente convenzione, al fine di apportare eventuali correttivi ritenuti opportuni per assicurare la rispondenza dell'accordo alle esigenze di qualità dei servizi e di efficienza/efficacia della loro gestione.


I contenuti del presente accordo saranno, altresì, oggetto di revisione nel caso vengano emanate eventuali determinazioni regionali sui Centri per la Salute da parte del Competente Assessorato Regionale.

Articolo 8 - Foro competente

Eventuali inadempienze devono essere contestate per iscritto tra le parti.

Trascorsi 7 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione, qualora la controversia non sia stata risolta, questa viene demandata ad un collegio arbitrale composto dal legale rappresentante dell'Azienda o da un suo delegato, dal Direttore del Distretto Sociosanitario di Sanluri o da un suo delegato e da un rappresentante estraneo alla controversia.

Qualora si dovesse ricorrere in giudizio, competente per la risoluzione delle controversie tra le parti è il Foro di Cagliari.



Articolo 9 - Norma finale

È fatto obbligo ai contraenti di individuare quale sede operativa il Centro per la Salute di Serramanna e di prevedere sedi secondarie di erogazione delle attività per venire incontro alle necessità dei residenti nel centro storico del Comune.


La presente convenzione, redatta in duplice originale, è composta da n. 4 pagine, n. 4 fogli e n. 9 articoli.

Si allega al presente l'Allegato 1 (planimetria del fabbricato del Centro per la Salute di Serramanna) composto da n. 1 foglio.

Sanluri li 11 settembre 2013

Il Direttore Generale Asl 6 di Sanluri


Dr. Salvatore Piu



Il Pediatra di Libera Scelta

Dr.ssa Concetta Collu





PIANO TERRA

Carate V

COMUNE	SERRAMANNA		DESTINAZIONE	POLIAMBULATORIO	
PIANO	TERRA		INDIRIZZO	VALE EUROPA	
	DISEGNO NON IN SCALA	SUPERFICIE INTERNA		MQ 958,27	
		SUPERFICIE ESTERNA		MQ 107,64	
					TELEFONO 070/

Superficie Esterna
mq. 107,64

Totale parziale
mq. 245,75

Totale parziale
mq. 231,59

Totale parziale
mq. 392,52